



Circolare n. 36

San Giorgio del Sannio, 03/10/2022

- Ai Sigg. Genitori degli alunni
- della Scuola Secondaria di I grado

- A tutti i docenti della Scuola Secondaria di I grado
- Ai docenti coordinatori di classe e ai prof. collaboratori del D.S.

- Al sito WEB dell'Istituto : www.icsangiorgiodelsannio.edu.it

- Agli atti della scuola

Oggetto: Validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di I grado (ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 62/2017).

Si comunica alle SS. LL. che, per l'anno scolastico in corso, trovano applicazione per gli alunni di tutte le classi di Scuola Secondaria di I grado le disposizioni sulla validità dell'anno scolastico contenute nel D.lgs. 62/2017, art. 5.

- 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.*
- 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*
- 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.*

Al fine di garantire la necessaria informazione ad alunni e famiglie, si esplicitano di seguito le modalità di calcolo del monte ore annuale minimo di frequenza da assicurare per la validità dell'anno scolastico e le deroghe al suddetto limite, deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 16/05/2022, delibera n. 58, tutt'ora vigenti.

Per l'a. s. 2022/2023, il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37
Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T Segreteria: 0824.49249
DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107
Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

Tipologia corso	Monte ore settimanale	Monte ore settimanale attività oggetto di valutazione	Monte ore annuale attività oggetto di valutazione	Quota minima frequenza	Monte ore minimo frequenza	Monte ore massimo assenze
Corso normale e music.	30 ore 30 ore + 2 musicale	30 ore 32 ore	990 ore 1056 ore	3/4 monte ore annuale personalizzato	742,5 ore 792 ore	247,50 ore 264,00 ore

Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale (h 30 x 33 settimane) per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a trentatré. Per le classi a indirizzo musicale il monte ore settimanale è di 30 ore + 2 ore di strumento musicale.

Il monte ore annuale di riferimento, dunque, è quello complessivo e non quello delle singole discipline.

Per gli alunni diversamente abili, il monte ore annuale personalizzato, definito in accordo con l'équipe multidisciplinare e la famiglia, è specificato nel Piano Educativo Individualizzato.

Per ogni giorno di assenza, si calcolano sei ore. Sono calcolate come ore di assenza: gli ingressi in ritardo e le eventuali uscite anticipate di venti o più minuti; la non frequenza, in caso di mancata partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche o altre attività di ampliamento dell'offerta formativa organizzate in orario scolastico.

Non sono computate come ore di assenza: la partecipazione ad attività organizzate dall'Istituto (viaggi di istruzione, visite guidate, campionati studenteschi, attività di orientamento, partecipazioni a concorsi culturali, ecc.); ore e giorni di sospensione delle attività didattiche o chiusura plessi per ordinanze sindacali; entrate posticipate o uscite anticipate disposte dall'Istituto per motivi organizzativi; ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale; ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale, autorizzazioni del Dirigente Scolastico per terapie documentate, motivi di salute, ecc., per motivi di trasporto con lo scuolabus, oppure per motivi di trasporto documentati dalle famiglie, per alunni fuori sede.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità dell'anno scolastico e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo.

Per i casi eccezionali, congruamente documentati, si fa riferimento ai criteri derogativi della Circolare Miur n. 20/2011, oltre ai criteri derogativi che l'Istituto ha stabilito, con delibera del Collegio dei docenti nella seduta del 16 maggio 2022, delibera n. 58 e tutt'ora vigenti, fino a nuovi criteri approvati dal collegio dei docenti. In sintesi, le deroghe al limite minimo di frequenza, sono di seguito elencate:

1. gravi motivi di salute, adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. donazioni di sangue;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
5. adesione a confessioni religiose che prevedono giorni di riposo.
6. situazione di particolare disagio socio-culturale già segnalato e seguito dai servizi sociali.
7. casi particolari in cui la mancata frequenza non dipenda dalla volontà dell'alunno o della famiglia
8. eventuale inserimento dell'alunno in corso di anno (verrà considerato solo il periodo di frequenza presso il nostro Istituto.)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37

Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T Segreteria: 0824.49249

DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107

Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

Affinché le suindicate deroghe possano avere applicazione, la relativa documentazione deve essere consegnata in tempo utile presso la Segreteria dell'Istituto, o per il tramite del Coordinatore di classe. La documentazione, soggetta alla normativa vigente sulla Privacy, sarà inserita nel fascicolo personale dell'alunno/a. Nei casi di assenza prolungata per i motivi di cui sopra, e comunque al rientro a scuola dell'alunno/a, sarà utile concordare con l'Istituzione scolastica un percorso di recupero/supporto didattico personalizzato.

In sede di scrutinio finale, è compito del Consiglio di classe valutare se il superamento del limite massimo di assenze, in applicazione delle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, non pregiudichi, a causa della non sufficiente permanenza del rapporto educativo, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno/a interessato/a. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo di istruzione.

I Coordinatori di classe avranno cura di monitorare le ore di assenza di tutti gli alunni, attenendosi a quanto stabilito nella presente circolare. Per ogni situazione ritenuta a rischio, forniranno periodicamente ai genitori/tutori/affidatari puntuali informazioni sulla quantità oraria di assenze accumulate. A tale scopo, si allega il modulo che dovrà essere prodotto in duplice copia, con numero di protocollo: una copia sarà consegnata al genitore/tutore/affidatario; l'altra, debitamente firmata per avvenuta notifica, sarà inserita nel fascicolo personale dell'alunno.

Si invitano i genitori/tutori/affidatari a controllare periodicamente le assenze dovute a cause diverse da quelle per cui è concessa la deroga e a limitare le richieste di ingresso posticipato e/o uscita anticipata ai soli casi di estrema e comprovata necessità. Si precisa che la frequenza scolastica, oltre che obbligatoria a norma di legge, è necessaria per consentire agli alunni di conseguire positivi risultati scolastici, partecipando alle attività didattiche proposte e sostenendo le periodiche verifiche necessarie ad accertare i livelli di profitto raggiunti. Si fa altresì presente che la frequenza "a singhiozzo" e le assenze "strategiche" (per evitare un'interrogazione o una verifica scritta), relative all'intera giornata scolastica o a singole ore di lezione (permesso di entrata posticipata o uscita anticipata), espongono l'alunno/a al rischio di insuccesso e ad una disaffezione sempre maggiore nei confronti della scuola che si traducono, quasi inevitabilmente, in casi di abbandono scolastico precoce e/o dispersione scolastica. Si invitano i docenti coordinatori di classe ad essere attenti e puntuali nel controllo delle assenze individuali degli allievi, a compilare la comunicazione allegata alla presente circolare, ad inoltrarla alle famiglie.

I docenti coordinatori cureranno la trasmissione della presente circolare alle famiglie con le modalità ritenute più funzionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna polito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI MONTALCINI"

82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) Via G. Bocchini, 37
Dirigente: 0824.49140 - C.F. 92057580620 - C.M. BNIC85700T Segreteria: 0824.49249
DR Campania – Ambito BN-4 – Art. 1, c.66, L.13 luglio 2015, n. 107
Decreto USR Campania – Prot. 3988 del 15/03/2016

Prot.n. _____

San Giorgio del Sannio,

□ **Ai Sigg. genitori/tutori/affidatari dell'alunn**_____

Classe _____ - Sc. Sec. di I grado di _____

Oggetto: Comunicazione assenze – periodo: _____/_____.

Si comunica alle SS. LL. che l'alunn _____, iscritto/a nel corrente anno scolastico _____ alla classe _____ della Scuola Secondaria di I grado di _____, ha frequentato le lezioni in maniera discontinua, accumulando nel periodo _____/_____ un significativo numero di assenze (_ore su_ consentite).

Si precisa che la frequenza scolastica, oltre che obbligatoria a norma di legge, è necessaria per consentire agli alunni di conseguire positivi risultati scolastici, partecipando alle attività didattiche proposte e sostenendo le periodiche verifiche necessarie ad accertare i livelli di profitto raggiunti.

Si ricorda che ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, previsto dalla normativa, comporta l'impossibilità di accedere alla valutazione e, di conseguenza, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo di istruzione (*D.lgs. 62/2017*).

Si fa altresì presente che la frequenza "a singhiozzo" e le assenze "strategiche" (per evitare un'interrogazione o una verifica scritta), relative all'intera giornata scolastica o a singole ore di lezione (permesso di entrata posticipata o uscita anticipata), espongono l'alunno/a al rischio di insuccesso e ad una disaffezione sempre maggiore nei confronti della scuola che si traducono, quasi inevitabilmente, in casi di abbandono scolastico precoce e/o dispersione scolastica.

Si chiede, pertanto, la massima collaborazione delle SS.LL. affinché l'alunno/a frequenti le lezioni con maggiore continuità ed impegno, fino al termine delle attività didattiche.

Fiduciosa in una fattiva collaborazione, a nome mio e di tutti i docenti, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Polito

Copia da restituire, debitamente firmata e datata, al Dirigente scolastico o ai docenti collaboratori del D.S..

Data _____

Firma genitori/tutori/affidatari per avvenuta notifica _____